
AREE TURISTICO ALBERGHIERE
- SIMBOLO "T.1" - "T.2" -
(ARTT.12 e 32 - Norme Tecniche di Attuazione - All. 2 al P.R.G.)

Nelle aree turistico alberghiere possono essere realizzate attrezzature turistico ricettive (alberghi, motels, pensioni ecc.) ed attrezzature per il turismo sociale (ostelli per la gioventù, villaggi turistici, campeggi, rifugi, colonie, case di riposo, ecc.).

L'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aree T.1

Nelle aree T.1 l'attività edilizia è subordinata a preventiva approvazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o di un Piano di Lottizzazione di iniziativa privata, redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 27.12.1978 n. 71.

La pianificazione attuativa deve essere unitaria ed estesa a tutta l'area con un unico simbolo grafico circondata da aree con altre destinazioni o almeno ad una parte significativa, tale da assicurare la funzionalità dell'intervento parziale proposto e da non compromettere la futura utilizzazione delle aree residue.

La pianificazione attuativa deve osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) L'indice di fabbricabilità territoriale non può superare $1,00 \text{ m}^3/\text{m}^2$;
- 2) L'altezza massima non può superare 7,00 m. per non più di 2 (due) elevazioni fuori terra;
- 3) Il rapporto di copertura non può superare il valore di 1/5;
- 4) La distanza tra i fabbricati, sia che insistano sullo stesso lotto che su lotti di proprietà diversa, non può essere inferiore a 10,00 m.;
- 5) La distanza dei fabbricati dai confini del lotto non può essere inferiore a 6,00 m.;
- 6) La distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non può essere inferiore a 10,00 m.;
- 7) Gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti a giardino;
- 8) La dotazione di spazi per opere di urbanizzazione asservite all'insediamento deve essere determinata in relazione al numero massimo degli ospiti previsti (n.o. max) e non deve essere inferiore a:
 - $15,00 \text{ m}^2 \times \text{n.o. max}$ da destinare a verde ed attrezzature sportive;
 - $3,00 \text{ m}^2 \times \text{n.o. max}$ da destinare a parcheggi, in aggiunta a quelli di cui alla L. n. 122/89.

Aree T.2

L'area T.2 è oggetto delle Prescrizioni Esecutive (P.E.) che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 27.12.1978 n. 71, costituiscono a tutti gli effetti Piano Particolareggiato e consentono l'immediata operatività del Piano Regolatore Generale e la sua diretta attuazione a mezzo di singole concessioni, secondo quanto prescritto all'art. 4 della L.R. 30.4.1991 n. 15.

Nell'area T.2 l'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) L'indice di fabbricabilità territoriale non può superare $2,00 \text{ m}^3/\text{m}^2$;
- 2) La superficie del lotto non può essere inferiore a 15.000 m^2 ;
- 3) L'altezza massima dell'edificio è stabilita in m. 46,00 (quarantasei) con un numero di piani fuori terra non superiore a 15;
- 4) Il rapporto di copertura non può superare il valore di 1/10 per il piano terra, di 1/12 per il piano primo e di 1/20 per il piano tipo;
- 5) La distanza tra i fabbricati, sia che insistano sullo stesso lotto che su lotti di proprietà diversa, non può essere inferiore a 10,00 m.;
- 6) La distanza delle pareti del corpo di fabbrica al piano tipo dai confini di lotto non può essere inferiore a m 30,00;
- 7) Gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti a parco con aree di sosta, riposo e svago;
- 8) Unica tipologia edilizia ammessa è quella a torre;
- 9) Unica destinazione ammessa è quella di ostello per la gioventù.

In tutte le aree - B.1 - B.2 - C.1 - C.2 - C.3 - C.4 - E.P - D.1 - D.2 - G.1 - G.2 - è consentita la costruzione a cura del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di edifici per centrali telefoniche limitatamente ai complessi tecnici ed ai soli uffici connessi con esclusione di ogni ambiente che abbia rapporto con il pubblico.

Nelle aree sopraindicate è altresì consentita la costruzione a cura del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di edifici postali a servizio del pubblico in base al piano di intervento relativo.

In tutte le aree - B.1 - B.2 - C.1 - C.2 - C.3 - C.4 - E.P. - D.1 - D.2 - T.1 - T.2 - E - A.C - è comunque consentita la costruzione a carico dell'ENEL di edifici per centrali di trasformazione MT-BT in relazione alle esigenze distributive dell'energia elettrica con esclusione di ogni stazione di trasformazione AT-MT che va prevista nelle zone a ciò destinate.